



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo Vitrone

Presidente

R.G.N.10082/2013

Dott. Carlo Piccininni

Consigliere

Dott. Sergio Di Amato

Consigliere

Dott. Giacinto Bisogni

Consigliere

Cron. 12549  
C.I.

Dott. Guido Mercolino

Consigliere

Rep. /

Ud.24.4.2014

ha pronunciato la seguente:

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

Dual Box s.r.l. in persona del legale rappresentante,  
elettivamente domiciliata in Roma, viale Trastevere 78,  
presso lo Studio Corso - Fortunato - Rossi,  
rappresentata e difesa dagli avv. Sabino Fortunato,  
Antonio Giorgino e Paolo Della Peruta, giusta delega in  
atti;

- **ricorrente** -

**contro**

Fallimento Dual Box s.r.l. in persona del curatore,  
elettivamente domiciliato in Roma, via Labicana 58,  
presso l'avv. Paolo Pannella, che lo rappresenta e  
difende giusta delega in atti;

889

2014



- controricorrente -

Viganò Cristina quale titolare della Ditta M.E.A.V.

- Intimata -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n.  
172 dell'8.10.2012.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 24.4.2014 dal Relatore Cons. Carlo

Piccininni;

Uditi gli avv. Fortunato per Dual Box e Pannella per il  
fallimento;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Luigi Salvato, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

IL CASO.it  
Svolgimento del processo

Con ricorso del 5.8.2011 la Dual Box s.r.l. chiedeva al  
Tribunale di Benevento di essere ammessa alla procedura  
di concordato preventivo secondo lo schema della "  
cessio bonorum" in favore dei creditori, formulando  
una proposta secondo la quale i creditori in  
prededuzione e quelli muniti di prelazione immobiliare  
e mobiliare sarebbero stati soddisfatti al 100%, mentre  
ai creditori chirografari sarebbe stata corrisposta una  
somma pari a circa il 41,59% del dovuto.

Il tribunale, presa visione della documentazione  
prodotta, sollecitava a sua volta il deposito di



memoria integrativa, perché fossero chiarite: a ) le possibili conseguenze dell'apertura della procedura concorsuale sulle agevolazioni finanziarie fino ad allora godute dalla società, secondo quanto prescritto dal Contratto di Programma di cui alla delibera CIPE del 25.2.1994; b ) gli effetti riconducibili alla mancata appostazione delle dette agevolazioni nel passivo concordatario.

Acquisita dunque la memoria richiesta, il tribunale dichiarava inammissibile la proposta per due concorrenti ragioni, e cioè per lo scostamento che si sarebbe verificato in relazione al requisito occupazionale richiesto dal Contratto di Programma, nonché per la mancata indicazione del soggetto concessionario, dato quest'ultimo che non avrebbe consentito di accertare la permanenza dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, per continuare a beneficiare delle dette agevolazioni.

Il tribunale fissava poi udienza ai sensi dell'art. 162, secondo comma, l.f., e in tale sede la ricorrente depositava una proposta integrativa, sostenuta da relazione e documentazione attestante la richiesta di proroga inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico tramite la Banca concessionaria, con il parere favorevole di quest'ultima.



Il tribunale confermava tuttavia il precedente provvedimento di inammissibilità e dichiarava conseguentemente il fallimento con sentenza che, reclamata dall'istante, veniva confermata dalla Corte di Napoli, sia pure con motivazione parzialmente difforme rispetto alla prima decisione.

Più precisamente, la Corte territoriale riteneva che nella specie il tribunale avesse correttamente rilevato una lacuna nella relazione dell'attestatore, il quale avrebbe dapprima ignorato i profili di rischio evidenziati dal primo giudice e nulla aveva poi specificato al riguardo nella successiva integrazione. Il rilievo sarebbe stato comunque inammissibile anche per altro verso, e cioè per violazione dell'art. 161, comma 2, lett. c ) l.f. ( che prevede l'obbligatoria indicazione dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore ricorrente ), attesa l'omessa indicazione, da parte della ricorrente, di un contratto di locazione della durata di sei anni ( stipulato in data 17.1.2011 e registrato il 6.12.2011 ), avente ad oggetto un edificio realizzato con le agevolazioni pubbliche sopra richiamate.

Avverso la decisione la Dual Box s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi poi



illustrati da memoria, cui ha resistito il fallimento Dual Box con controricorso.

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 24.4.2014.

#### Motivi della decisione

Con i motivi di impugnazione la Dual Box ha rispettivamente denunciato:

1 ) Nullità del procedimento per violazione del principio del contraddittorio e di leale collaborazione istituzionale ex art. 161, comma 1 e 2, l.f., nonché vizio di motivazione, per il fatto che, essendo stata disposta ed eseguita l'integrazione della relazione in ragione della ravvisata necessità di chiarimenti circa l'eventuale revoca delle agevolazioni finanziarie nel caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, era stata adottata una decisione sfavorevole per essa ricorrente sulla base di altre considerazioni ( rischio di revoca delle agevolazioni per mancato rispetto del requisito occupazionale e mancata indicazione del soggetto subentrante sottoscrittore ), senza cioè che tali ulteriori elementi fossero stati oggetto di attenzione nella richiesta di delucidazione sui punti ritenuti di per sé non convincenti.

Tale omissione avrebbe dunque comportato la lesione del



principio del contraddittorio, ulteriormente evidenziata dalla previsione di un dovere di collaborazione contemplato nell'art. 162, primo comma, l.f.;

2 ) violazione degli artt. 162, comma 2 e 160 e 161, nonché 160, comma 1 lett. a ), 182 l.f. e vizio di motivazione, in relazione al giudizio secondo il quale sarebbe valutabile in sede di ammissibilità l'idoneità dell'apparato documentale allegato a sostegno della completezza delle informazioni date e della plausibilità della prognosi formulata.

Ed infatti non ogni difetto documentale si tradurrebbe automaticamente nel difetto di un presupposto di ammissibilità della proposta, dovendosi invece limitare tale effetto a quelli la cui mancanza assume necessaria rilevanza ai fini della domanda di concordato, connotato nella specie insussistente;

3 ) violazione degli artt. 162, comma 2, 160, 161, 182 l.f. e vizio di motivazione poiché, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito avrebbe dovuto limitare il suo esame ad una verifica in ordine alla fattibilità giuridica del concordato, e non anche in relazione ai profili di fattibilità economica. Sotto questo aspetto, dunque, il concordato sarebbe stato all'evidenza meritevole di ammissione.



Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo è innanzitutto riscontrabile un difetto di autosufficienza.

La ricorrente infatti, dopo aver rilevato che il tribunale aveva accolto " le osservazioni in merito alla circostanza che l'ammissione alla procedura di concordato non comporti la revoca delle agevolazioni " ( p. 9 ), ha però lamentato che il giudicante avesse preso " in esame altra e diversa ragione di revoca delle agevolazioni .. senza che tali elementi avessero costituito oggetto della precedente richiesta di chiarimenti ed integrazioni ".

Tuttavia tale deduzione non è stata confortata dalla completa e specifica allegazione dell'originaria indicazione del tribunale e della conseguente risposta della debitrice istante, circostanza questa che non consentirebbe comunque di verificare la correttezza della doglianza.

Peraltro la censura risulta priva di pregio anche nel merito.

Al riguardo va invero considerato che il decreto legislativo n. 169 del 2007 ha modificato l'art. 162 l.f., prevedendo fra l'altro, per la parte di interesse, che anziché dichiarare direttamente inammissibile la proposta di concordato nel caso di



riscontrata carenza delle condizioni indicate nel primo comma dell'artt. 160 l.f. ( come originariamente disposto ), il tribunale possa concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni, per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.

Si tratta all'evidenza di una facoltà - espressione della condizione di favore che il legislatore ha inteso riconoscere alle procedure concorsuali minori - di cui il tribunale può avvalersi discrezionalmente quando ritenga che le lacune riscontrate, per la loro entità e consistenza, possano essere agevolmente colmate, in modo così da consentire il superamento del vaglio dell'ammissibilità e di dare seguito alla proposta concordatizia.

Rispetto all'esercizio di tale potere, dunque, il debitore non risulta titolare di alcun diritto, mentre resta fermo l'obbligo a suo carico di corredare la richiesta di concordato di tutta la documentazione necessaria, in conformità di quanto prescritto dall'art. 161 l.f.

Da ciò consegue dunque che la denunciata assenza di relazione fra il contenuto del richiesto chiarimento ( asseritamente fornito ) ed il tenore del provvedimento adottato ( che sarebbe incentrato su aspetti non coincidenti con quelli oggetto della richiesta ), pur





se suscettibile di critica da parte della ricorrente per non essere in linea con le aspettative sul punto maturate, non varrebbe comunque a dare luogo alla denunciata nullità.

Identiche conclusioni devono essere poi formulate per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, essenzialmente basato sulla pretesa erroneità della sentenza appellata, nella parte in cui è stata ritenuta inidonea, ai fini dell'ammissibilità alla procedura di concordato, la documentazione prodotta con riferimento all'identità del soggetto acquirente del complesso produttivo ( ed alla persistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei a consentirne il subentro nel rapporto concessorio di finanziamento pubblico ) ed all'elenco dei titolari di diritti reali e personali, rispetto al quale sarebbe stata omessa la denuncia relativa al contratto di locazione della durata di sei anni di un'intera palazzina ad uso uffici.

L'errore del giudice del gravame, secondo la ricorrente, sarebbe consistito nel fatto che l'affermata incompletezza sarebbe in ogni modo irrilevante, e ciò perché solo le prescrizioni di legge funzionalmente collegate con il buon esito della procedura darebbero luogo alla ritenuta inammissibilità



dell'istanza, mentre tale effetto non si determinerebbe nel caso in cui non fosse ravvisabile il detto nesso di funzionalità.

Nella specie il concordato prospettato era per cessione dei beni, e quindi l'idoneità della documentazione avrebbe dovuto essere valutata alla stregua del contenuto della proposta, con l'ulteriore conseguenza che, se la Corte territoriale avesse operato in tal senso, nessuna riserva avrebbe potuto fondatamente essere sollevata sulla completezza della documentazione prodotta.

Le argomentazioni della ricorrente non possono essere condivise.

L'obbligo per il tribunale di verificare la completezza e la regolarità della documentazione depositata a sostegno della domanda di concordato risulta infatti, innanzitutto, dalle indicazioni testuali del legislatore, che per l'appunto ha espressamente subordinato l'apertura della procedura al riscontro operato dal giudicante sotto tale aspetto ( art. 163 l.f. ).

Al di là del dato testuale, di per sé assorbente, alle medesime conclusioni si perverrebbe tuttavia anche ove mancasse la norma ora richiamata, alla luce della configurazione dell'istituto del concordato preventivo,



quale risultante dai reiterati interventi normativi succedutisi a far tempo dalla l. 14.5.2005, n. 80.

Come è noto, il legislatore con l'intervento riformatore della disciplina del concordato preventivo ne ha inteso rafforzare i profili negoziali rispetto a quelli pubblicistici, ed ha quindi rimesso direttamente ai creditori la valutazione in ordine alla economicità della soluzione proposta dal debitore, assegnando al giudice il compito di controllare la regolarità della procedura, anche sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti giuridici idonei a consentirne un esito positivo.

La nuova disciplina ha dunque segnato un arretramento dei compiti del giudice per quanto riguarda la convenienza economica della proposta concordataria, poiché non più sottoposta alla sua valutazione, ed a tale arretramento ha fatto corrispondente seguito nello stesso ambito un avanzamento delle competenze dei creditori, chiamati direttamente a decidere sulla bontà dell'offerta, e non più sostenuti dall'intervento tutorio del giudice.

Da ciò discende che il presupposto per il corretto esercizio del nuovo compito assegnato ai creditori va individuato nella completezza e nell'affidabilità della documentazione prodotta ( illustrata ed interpretata



dapprima dal professionista attentatore, e quindi dal commissario giudiziale ), perché solo una puntuale conoscenza della situazione realmente esistente può consentire loro di esprimere convenientemente il giudizio che sono chiamati a formulare ( significativo in tal senso pure l'art. 179, ultimo comma, l.f., che prevede la comunicazione ai creditori del mutamento delle condizioni di fattibilità, intervenuta dopo l'approvazione del concordato ).

Orbene nella specie è incontestabile che la documentazione prodotta fosse incompleta per il mancato riferimento a titolari di diritti personali sui beni del debitore e per l'omessa identificazione del successore nella titolarità dell'impresa, e ciò è sufficiente per ritenere inosservato il disposto di cui all'art. 161 l.f. e incompleta la documentazione prodotta, in quanto inidonea - secondo la Corte di appello - a dare certezza in ordine alla conservazione dei benefici già ottenuti e, indirettamente, a consentire un adeguato apprezzamento della consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori. La necessità di garantire una corretta espressione di voto ai creditori rende quindi indispensabile, come detto, una completa informazione sulla situazione esistente, e quando ciò non si verifica la conseguenza



che ne discende è l'inammissibilità dell'istanza, come correttamente affermato dalla Corte di appello.

Resta infine il terzo motivo di impugnazione con il quale la ricorrente, dopo aver escluso che al giudice del merito fosse consentito un sindacato in ordine alla fattibilità economica del concordato, ha ritenuto errato quello operato dalla Corte territoriale atteso che, trattandosi di concordato con cessione dei beni, un giudizio negativo sulla fattibilità giuridica della procedura non sarebbe stato neppure astrattamente ipotizzabile.

Anche quest'ultima censura appare mal posta poiché la Corte di appello ( che non ha fatto alcun cenno alla fattibilità economica ) non ha focalizzato la propria attenzione sulla fattibilità giuridica del concordato, negandola, ma si è più semplicemente limitata a rilevare l'incompletezza della documentazione depositata dalla società istante e la conseguente incidenza negativa della detta incompletezza sul momento informativo ( p. 8 ), ravvisabile nell'impossibilità di garantire ai creditori l'espressione di un voto consapevole.

D'altra parte questa Corte ha già avuto modo di rilevare come pure nel concordato con cessione dei beni il controllo del giudice del merito si estende alla



verifica in ordine alla idoneità della documentazione prodotta a fornire elementi di giudizio circa la convenienza della proposta ( C. 13/11014 ), sicchè anche alla luce del condiviso principio giurisprudenziale ora richiamato, la doglianza non risulta meritevole di accoglimento.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, tenuto conto dell'articolazione delle questioni prospettate e dell'assenza di precedenti specifici in epoca antecedente al ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Roma, 24.4.2014

Il consigliere estensore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 4 GIU. 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO  
  
14



Il Presidente

  
Il Funzionario Giudiziario  
Arnaldo CASANO